



PRELIOS S.P.A.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

www.prelios.com

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

* * *

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in data 3 novembre 2010, successivamente, modificata in data 11 novembre 2011 e in data 28 agosto 2013 nonché in data 4 novembre 2013 e 10 novembre 2016 in occasione della periodica valutazione di revisione ai sensi dell'articolo 17.2 della Procedura.

INDICE

Procedura per le operazioni con parti correlate

Articolo 1 (Fonti normative)	1
Articolo 2 (Ambito di applicazione).....	1
Articolo 3 (Definizione di parte correlata)	1
Articolo 4 (Soglie di rilevanza)	3
Articolo 5 (Casi di esenzione)	3
Articolo 6 (Operazioni ordinarie)	4
Articolo 7 (Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard)	5
Articolo 8 (Comitato OPC).....	6
Articolo 9 (Altre definizioni).....	7
Articolo 10 (Banca Dati delle Parti Correlate).....	8
Articolo 11 (Verifica della applicabilità della Procedura).....	9
Articolo 12 (OPC di Maggiore Rilevanza)	9
Articolo 13 (Operazioni di Minore Rilevanza).....	11
Articolo 14 (Remunerazione degli Amministratori)	13
Articolo 15 (Delibere quadro).....	14
Articolo 16 (Operazioni in caso di urgenza).....	15
Articolo 17 (Modifica della Procedura)	16
Articolo 18 (Informazione al pubblico sulle OPC)	16
Articolo 19 (Presidi alternativi).....	17
Articolo 20 (Vigilanza del Collegio Sindacale).....	17
Articolo 21 (Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto).....	17
Articolo 22 (Coordinamento con altre procedure o codici di comportamento interni)	18
Articolo 23 (Entrata in vigore)	18
Allegato 1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza	19

Procedura per le operazioni con parti correlate

Articolo 1 (Fonti normative)

La presente procedura (in seguito la “**Procedura**”) è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-*bis* del codice civile e del “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito “**Regolamento OPC**”), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

2.1 La Procedura stabilisce le regole alle quali Prelios S.p.A. (in seguito “**Prelios**” o la “**Società**”) e le società da questa controllate si attengono per il compimento delle operazioni con parti correlate alla Società.

2.2. Ai sensi della Procedura, per operazione con parte correlata (in seguito “**Operazione con Parte Correlata**” o “**OPC**”) si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

2.3 La Procedura non si applica alle operazioni con parti correlate alla Società ove poste in essere dalla società controllata Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., quando questa non operi nell’esclusivo interesse proprio ma agisca per conto dei fondi immobiliari dalla stessa gestiti.

Articolo 3 (Definizione di parte correlata)

3.1 Ai sensi della Procedura, anche alla luce dell’assetto proprietario di Prelios, un soggetto è parte correlata (in seguito “**Parte Correlata**”) alla Società qualora:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlli Prelios, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detenga una partecipazione in Prelios tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) eserciti il controllo su Prelios anche congiuntamente con altri soggetti;
- (b) sia una società collegata di Prelios;
 - (c) sia una *joint venture* alla quale Prelios partecipi;
 - (d) sia un amministratore, un sindaco, uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Prelios o di una sua controllante, ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società;
 - (e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - (f) sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - (g) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

3.2 Ai fini di cui sopra le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*”, sono quelle riportate nell'allegato 1 al Regolamento OPC.

In particolare, le nozioni di “stretti familiari” e “dirigenti con responsabilità strategiche” sono le seguenti:

Dirigenti con responsabilità strategiche: sono gli amministratori (esecutivi o meno) della Società nonché quei soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che hanno il potere e la responsabilità, diretta o indiretta, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o delle sue controllate;

Stretti familiari: Sono stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Si presume essi includano:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Articolo 4 (Soglie di rilevanza)

4.1 Sono Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza (in seguito “**OPC di Maggiore Rilevanza**”) le operazioni che superino le soglie previste dall’allegato 1 alla Procedura.

4.2 Sono Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo (in seguito “**OPC di Importo Esiguo**”) le operazioni che abbiano un controvalore (o, se a titolo gratuito un valore) non superiore a Euro 150.000 (centocinquantamila).

4.3 Sono Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza (in seguito “**OPC di Minore Rilevanza**”) le operazioni con parti correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Articolo 5 (Casi di esenzione)

5.1 La Procedura non si applica alle OPC di Importo Esiguo.

5.2 Oltre a quanto previsto dall’articolo 2.3, la Procedura non si applica, salvo quanto specificato al comma 3 del presente articolo:

- (a) alle operazioni compiute da Prelios con società controllate ovvero a operazioni compiute tra società controllate da Prelios;
- (b) alle operazioni compiute da Prelios, o da sue controllate, con società collegate a Prelios;
- (c) in caso di Operazioni Ordinarie (di cui al successivo articolo 6) concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite dai seguenti articoli 6 e 7, fermo restando in questi casi gli obblighi informativi previsti dalla lettera c) dell’articolo 13 del Regolamento OPC.

5.3 La Procedura trova applicazione anche nei casi indicati dall’articolo 5.2 sub (a) e (b) quando controparti delle operazioni siano società controllate da o

collegate a Prelios nelle quali altre Parti Correlate a Prelios abbiano interessi qualificati come significativi, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, l'influenza notevole esercitata dalla Parte Correlata controparte dell'operazione.

Si ha interesse significativo, altresì, qualora uno o più amministratori o altri dirigenti con responsabilità strategiche di Prelios beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate con le quali l'operazione è svolta. In questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del dirigente con responsabilità strategiche.

Articolo 6 (Operazioni ordinarie)

6.1 Sono operazioni ordinarie (in seguito "**Operazioni Ordinarie**") le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa connessa e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di Investimento o di Attività Finanziaria (in seguito "**Attività Caratteristica**"). A titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie, purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite, le operazioni che - per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte - rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Caratteristica:

- l'attività di prestazione di servizi nonché di produzione e commercializzazione di beni, anche su commessa, nell'ambito dell'Attività Caratteristica di Prelios ovvero delle società controllate, ivi incluse la promozione e la partecipazione a operazioni e investimenti nel settore immobiliare e dei crediti *non performing* in genere;
- l'attività di acquisto di beni, opere e servizi connessa all'Attività Caratteristica e/o necessari allo svolgimento delle iniziative nel settore immobiliare e dei crediti *non performing* nonché alla conservazione,

manutenzione, amministrazione, valorizzazione e vendita dei patrimoni immobiliari di proprietà e/o in gestione nonché di gestione dei crediti *non performing* nell'ambito dell'Attività Caratteristica del Gruppo Prelios e, in generale, al funzionamento dell'organizzazione d'impresa nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche salvo che ciò non rappresenti un Investimento ovvero un'Attività Finanziaria;

- le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlative attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell'Attività Caratteristica, con esclusione di tutte quelle qualificabili come Investimento ovvero Attività Finanziaria;
- l'attività di gestione delle partecipazioni, in particolare:
 - compravendita di partecipazioni sociali;
 - sottoscrizione di aumenti di capitale, salvo quelli con esclusione del diritto di opzione, versamenti a fondo perduto e finanziamenti soci, salvo che ciò non sia qualificabile come Investimento ovvero come Attività Finanziaria.

6.2 E' un **Investimento** ai fini della Procedura: (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di partecipazioni, immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle cd. "disponibilità liquide equivalenti".

6.3 E' **Attività Finanziaria** ai sensi della Procedura: ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'Attività Caratteristica.

Articolo 7 (Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard)

7.1 Sono condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per

operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti.

7.2 Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva se realizzata nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo previste, coerenti con i principi di controllo interno, e se adeguatamente documentata e tracciata.

Articolo 8 (Comitato OPC)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito "**Comitato OPC**") composto da almeno tre membri. Tutti i componenti del Comitato OPC sono Amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali Indipendenti di Prelios. Con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza e alle OPC di Minore di Rilevanza di cui ai successivi articoli 12 e 13 della Procedura, i componenti del Comitato OPC sono tenuti a fornire espressa dichiarazione sull'eventuale sussistenza di correlazione con la controparte di una determinata operazione e con le sue parti correlate.

8.2 Si ha per istituito il Comitato OPC anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente, purché composto da almeno tre membri e purché tutti i componenti siano Amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali Indipendenti.

8.3 Nel caso in cui non siano in carica un numero sufficiente di Amministratori Indipendenti trova applicazione il successivo articolo 19 (Presidi alternativi).

8.4 Al Comitato OPC sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

8.5 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare come componenti supplenti del Comitato OPC altri Amministratori Indipendenti di Prelios.

8.6 I componenti supplenti del Comitato OPC subentrano, nell'ordine indicato all'atto della nomina, in via temporanea per l'esame di OPC nelle quali controparte dell'Operazione siano uno o più componenti effettivi del Comitato OPC (ovvero una Parte Correlata per il loro tramite). Laddove non abbia proceduto a norma del precedente comma 5, il Consiglio di Amministrazione

provvede a integrare di volta in volta e in via temporanea il Comitato OPC per l'esame di OPC nelle quali controparte dell'Operazione sia uno o più componenti del Comitato OPC.

8.7 I componenti supplenti del Comitato OPC subentrano e restano in carica sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare in merito alla reintegrazione del Comitato OPC in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente effettivo del Comitato OPC ovvero in caso della perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla Procedura.

Articolo 9 (Altre definizioni)

Ai fini della presente Procedura sono:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori di Prelios in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale Prelios ha dichiarato di aderire. In particolare, sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all'atto della nomina e successivamente quantomeno in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Amministratori non correlati: gli amministratori di Prelios diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

Comitato Manageriale OPC: Comitato di cui fanno parte il Segretario del Consiglio di Amministrazione e i Responsabili delle competenti funzioni aziendali (Legale e Societario *Corporate & Compliance*, *Finance* e *Investor Relations*), chiamato ad esaminare dubbi interpretativi e/o applicativi nonché a valutare le condizioni in ordine alla devoluzione dell'OPC all'esame (i) del Comitato OPC in quanto OPC di Minore Rilevanza ovvero (ii) al Comitato OPC e al Consiglio in caso di OPC di Maggiore Rilevanza.

Lead Independent Director: Amministratore Indipendente designato tale, che rappresenta un punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli

Indipendenti e al quale è attribuito il potere di convocare riunioni tra i soli Amministratori Indipendenti.

Managers: i preposti a *Business Unit*/Funzioni Centrali/Attività Operative del gruppo Prelios, di cui hanno la diretta responsabilità;

Primi Riporti: i responsabili di *Business Unit*/Funzioni Centrali/Attività Operative del gruppo Prelios che riportano direttamente al Presidente, a un Vice Presidente, a un Amministratore Delegato, a un Consigliere Delegato ovvero a un Direttore Generale.

Articolo 10 (Banca Dati delle Parti Correlate)

10.1 Le Parti Correlate di Prelios sono inserite e ordinate in una apposita banca dati che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle Parti Correlate dirette (in seguito “**Banca Dati**”).

10.2 I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti con responsabilità strategica, i soggetti aventi influenza notevole su Prelios e le altre Parti Correlate dirette ai sensi della presente Procedura, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all’identificazione delle Parti Correlate per il loro tramite.

10.3 La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Segretario del Consiglio di Amministrazione raccoglie le dichiarazioni rese dalle Parti Correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre e le trasmette alla Funzione *Finance* responsabile dell’aggiornamento della Banca Dati.

10.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le Parti Correlate dirette comunicano tempestivamente al Segretario del Consiglio di Amministrazione l’esistenza di nuove Parti Correlate per il loro tramite.

10.5 Il Comitato OPC vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante appositi interventi di *audit* periodici condotti con l’ausilio della funzione *Internal Audit* della Società.

Articolo 11 (Verifica della applicabilità della Procedura)

11.1 I *Managers* della Società e delle società da quest'ultima controllata prima di intraprendere un'operazione verificano che la controparte sia una Parte Correlata.

11.2 Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione sia una Parte Correlata e che l'operazione non rientri tra i casi di esenzione previsti dall'articolo 5, il *Manager* si astiene dal proseguire nell'istruttoria e/o nelle trattative e informa un Primo Riporto della Società ovvero, in caso di società controllate italiane o estere, il Responsabile della Funzione *Finance*.

11.3 Ricevuta la comunicazione, il Primo Riporto della Società ovvero il Responsabile della Funzione *Finance* ne dà comunicazione al Segretario del Consiglio i quali - se del caso convocando il Comitato Manageriale OPC e, comunque, d'intesa per quanto necessario e/o opportuno con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi e/o dotati di particolari cariche, ovvero il/i Direttore/i Generale/i e condivisa la valutazione con il *Lead Independent Director* - forniscono istruzioni in ordine al prosieguo dell'operazione in conformità alle previsioni di cui all'articolo 12 (**OPC di Maggiore Rilevanza**) ovvero articolo 13 (**OPC di Minore Rilevanza**) della presente Procedura.

11.4 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

Articolo 12 (OPC di Maggiore Rilevanza)

12.1 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'/gli Amministratore/i esecutivo/i, il/i Direttore/i Generale/i, e il Presidente del Comitato OPC.

12.2 Il Segretario del Consiglio di Amministrazione assicura che sia garantito un flusso informativo completo e tempestivo tra i soggetti incaricati della conduzione delle trattative e il Comitato OPC, nella composizione che prevede - come indicato dal Regolamento OPC - esclusivamente Amministratori Indipendenti non correlati, tenuto conto dei presidi alternativi previsti dal

successivo articolo 19. In particolare, prima dell'avvio delle trattative dell'OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC dovrà ricevere un *report* con indicazione dei principali elementi dell'operazione e, successivamente durante le trattative, un *report* - con cadenza periodica e comunque almeno trimestrale - con indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto al *report* precedente.

Il Comitato OPC è informato dell'eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.

12.3 E' facoltà del Comitato OPC ovvero dell'Amministratore Indipendente all'uopo delegato dal Comitato OPC richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione.

12.4 Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato OPC, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

12.5 E' facoltà del Comitato OPC farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta.

12.6 Il parere del Comitato OPC è trasmesso, tramite il Segretario del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale inserisce l'OPC di Maggiore Rilevanza all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Prelios, al quale è riservata la competenza a deliberare.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo parere favorevole del Comitato OPC.

12.8 In relazione alle OPC di Maggiore Rilevanza sottoposte alla sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione riceve, con congruo anticipo, un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società oltre che il parere reso dal Comitato OPC.

12.9 Una volta che l'operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione ne dà informativa al Primo Riporto incaricato dell'operazione ovvero al Responsabile della Funzione *Finance* in caso di operazioni che devono essere compiute da società controllate di Prelios, affinché l'operazione possa essere eseguita. Nel caso di mancata approvazione, il *Manager* incaricato si astiene dall'intraprendere o proseguire le trattative.

12.10 Una volta approvata l'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche tramite società controllate di Prelios, la Società predispone nei termini di legge e del Regolamento OPC un documento informativo da mettere a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento OPC.

12.11 Quando un'OPC di maggiore rilevanza è ai sensi di legge o di statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

Articolo 13 (Operazioni di Minore Rilevanza)

13.1 In caso di OPC di Minore Rilevanza, il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa il Presidente del Comitato OPC (nonché, per quanto necessario e/o opportuno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi e/o dotati di particolari cariche, ovvero il/i Direttore/i Generale/i) il quale convoca una riunione del Comitato OPC - nella composizione che prevede, come indicato dal Regolamento OPC, tutti amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, tenuto conto dei presidi alternativi previsti dal successivo articolo 19 - affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società, o della sua controllata, al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

13.2 Il Primo Riporto della Società ovvero il Responsabile della Funzione *Finance* di Prelios, in caso di operazioni da realizzarsi tramite società controllate, fornisce - contestualmente alla segnalazione dell'OPC di Minore Rilevanza che si intende realizzare - un *report* analitico contenente la

descrizione dell'operazione, l'indicazione della controparte, le principali condizioni anche economiche dell'OPC di Minore Rilevanza e le motivazioni in ordine all'interesse della Società, o della controllata, al compimento dell'OPC di Minore Rilevanza e della convenienza delle condizioni.

13.3 All'atto della convocazione, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla riunione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette la documentazione contenente informazioni adeguate e complete rispetto all'OPC di Minore Rilevanza al Comitato OPC. Quando le condizioni dell'OPC di Minore Rilevanza sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard la documentazione trasmessa al Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

13.4 E' facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta entro l'ammontare massimo di spesa del 2% del valore dell'operazione considerato per qualificare l'OPC di Minore Rilevanza e comunque non superiore a Euro 150.000 (centocinquantamila). E' fatta salva la possibilità del Comitato OPC di superare detto tetto massimo di spesa d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.5 Esaminata l'OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC esprime il proprio parere in merito alla stessa. Il verbale di approvazione dell'OPC di Minore Rilevanza dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC di Minore Rilevanza nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

13.6 In caso di parere favorevole, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dà informativa al Primo Riporto incaricato della trattativa ovvero al Responsabile *Finance* per le comunicazioni di competenza alla società controllata di Prelios.

13.7 Trimestralmente, la Funzione *Finance* trasmette, tramite il Segretario del Consiglio di Amministrazione, un *report* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza poste in essere dalla Società o da sue controllate.

13.8 In caso di parere negativo del Comitato OPC, il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa il Primo Riporto della Società incaricato dell'OPC di

Minore Rilevanza ovvero il Responsabile della Funzione *Finance* di Prelios e la Società e/o sue controllate si astengono dall'intraprendere o proseguire le trattative.

13.9 Quando un'OPC di Minore Rilevanza è ai sensi di legge o di statuto di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

Articolo 14 (Remunerazione degli Amministratori)

La presente Procedura non si applica:

a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e alle relative operazioni esecutive;

c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

In particolare, la disciplina della presente Procedura non si applica al caso sub lettera c), a condizione che:

i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione, ivi incluse le politiche relative agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

- iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Articolo 15 (Delibere quadro)

15.1 Per determinate categorie di operazioni, la Società potrà adottare delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

15.2 L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere quadro spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al/agli Amministratore/i esecutivo/i e/o al/ai Direttore/i Generale/i, i quali ravvisata l'opportunità di adottare delibere quadro, procederanno a redigere una proposta con espressa indicazione di: (i) tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede la delibera quadro; (ii) parte correlata o tipologia di parte correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera quadro; (iii) durata dell'efficacia della delibera quadro; (iv) ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (v) motivazione delle condizioni della delibera quadro.

15.3 La proposta di delibera quadro è trasmessa al Segretario del Consiglio di Amministrazione il quale, verificata la Maggiore o Minore Rilevanza della delibera quadro trasmette la proposta al Presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto Comitato con le modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

15.4 Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e dovranno recare evidenza del tipo di operazioni incluse, del prevedibile ammontare massimo di tali operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e della motivazione delle condizioni previste nella delibera quadro.

15.5 Le delibere quadro per operazioni cumulativamente superiori a Euro 10.000.000 (diecimilioni) o, se inferiore, al valore stabilito in applicazione delle soglie previste nell'allegato 1 per la definizione di OPC di Maggiore Rilevanza ("**Delibere Quadro di Maggiore Rilevanza**") sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC e alle altre previsioni relative alle OPC di

Maggiore rilevanza, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC. In caso di parere negativo, la proposta non è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

15.6 Le delibere quadro per operazioni di ammontare cumulativamente inferiore a Euro 10.000.000 (diecimilioni) (“**Delibere Quadro di Minore Rilevanza**”) dovranno essere approvate dal Comitato OPC e sottoposte al regime delle OPC di Minore Rilevanza.

15.7 La Funzione *Administration* invia una informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle delibere quadro in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relazioni previste dall’articolo 154-ter del Testo Unico della Finanza.

15.8 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli articoli 12 e 13 in tema di OPC di Maggiore o di Minore Rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Articolo 16 (Operazioni in caso di urgenza)

In caso di urgenza, laddove un’operazione non sia di competenza dell’assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di “Informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate” di cui all’articolo 5 del Regolamento OPC, l’operazione può essere conclusa anche in deroga agli articoli 12 e 13 della presente Procedura purché:

- (i) l’operazione da compiere rientri nelle competenze di/dei Amministratore/i esecutivo/i, il/i Direttore/i Generale/i, o del Comitato Esecutivo, ove istituito, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il *Lead Independent Director* (e, nel caso in cui l’operazione riguardi il Presidente, comunque previa approvazione del Consiglio di Amministrazione) siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell’operazione;
- (ii) tali operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile, ferma restando la loro efficacia;

- (iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni di urgenza. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), del Regolamento OPC, il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti Consob;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Consob le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Articolo 17 (Modifica della Procedura)

17.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC, nella composizione che prevede – come indicato dal Regolamento OPC – esclusivamente Amministratori Indipendenti. Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti troveranno applicazione i presidi alternativi di cui al successivo articolo 19.

17.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere a una revisione della Procedura tenendo in conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa.

Articolo 18 (Informazione al pubblico sulle OPC)

La Società fornisce informazioni al pubblico sulle OPC con le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dagli articoli 5 e 6 Regolamento OPC.

Articolo 19 (Presidi alternativi)

19.1 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti le delibere relative alle modifiche della Procedura e all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

19.2 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente.

19.3 Nel caso di OPC di Minore Rilevanza, ove non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, le delibere relative all'approvazione dell'operazione sono approvate previo parere favorevole dell'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente o, in sua assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Articolo 20 (Vigilanza del Collegio Sindacale)

20.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.

20.2 Il Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli 2429, comma 2, codice civile e 153 del Testo Unico della Finanza, riferisce all'assemblea della propria attività svolta ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 21 (Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto)

21.1 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (in seguito il "**Dirigente Preposto**") garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza.

21.2 Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al precedente comma 1, anche conseguenti a modifiche dei principi contabili internazionali o della normativa nazionale.

Articolo 22 (Coordinamento con altre procedure o codici di comportamento interni)

Eventuali altre disposizioni, che possano riguardare anche le Parti Correlate e/o le OPC, adottate dalla Società sulla base di diverse procedure, norme operative o codici di comportamento interni (con particolare riferimento alla "Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci"), non saranno attratti dalla presente Procedura, rimanendo su di un piano di totale autonomia, fermo restando che tali disposizioni non potranno in alcun modo derogare a quanto previsto dalla Procedura, in termini di minor rigore rispetto alle regole di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale qui disciplinate.

Articolo 23 (Entrata in vigore)

23.1 La Procedura si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.

23.2 Le disposizioni che presuppongono una modificazione dello Statuto Sociale saranno efficaci dal giorno in cui tale modificazione sia iscritta nel registro delle imprese.

23.3 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità anche mediante riferimento al suddetto sito internet nella Relazione sulla Gestione.

Allegato 1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza

1.1. Ai sensi della Procedura, sono OPC di Maggiore Rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con una Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Ai sensi della Procedura, sono OPC di Maggiore Rilevanza le operazioni che, anche se inferiori alle soglie di rilevanza quantitative sopra elencate, le operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società. Resta, peraltro, ferma la possibilità per la Società di sottoporre ai medesimi presidi previsti per il trattamento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni inferiori alle citate soglie di rilevanza quantitative, ove queste - per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare - abbiano incidenza notevole sull'attività della Società o del Gruppo.
(“**Operazioni di Rilevanza Strategica**”).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.